

CLXXXIX^a TORNATA

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Auguri alla spedizione Nobile	Pag. 10269
Oratori:	
PRESIDENTE	10269
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	10270
Comunicazioni del Capo del Governo	10263
Congedi	10262
Dichiarazioni di voto	10262
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitato, firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico »	10283
« Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina »	10287
« Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 »	10287
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, r. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova »	10288
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova »	10289
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato »	10289
« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi »	10289
« Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano »	10294
« Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici »	10298

« Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze	10298
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 »	10269
Oratori:	
ANCONA, <i>relatore</i>	10271
CICCOTTI	10270
« Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina »	10284
Oratori:	
AMERO D'ASTE, <i>relatore</i>	10284
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato per la marina</i>	10284
« Approvazione del « Modus vivendi » stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro »	10290
Oratori:	
PAVIA	10290
« Istituti nautici privati »	10295
Oratori:	
SUPINO, <i>relatore</i>	10296
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato per la marina</i>	10296
(Presentazioni di)	10263
Messaggi (del Presidente della Corte dei Conti)	10263
Nomina di Commissari	10263, 10301
Nomina di Senatori	10263
Omaggi (Lettura di un elenco di)	10262
Relazioni (Presentazione di)	10265, 10269, 10286 10299, 10301
Uffici (Riunione degli)	10269
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	10300

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle Corporazioni e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le corporazioni, per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i seguenti senatori, i quali non poterono intervenire alla seduta del 12 corrente, hanno dichiarato che se avessero potuto prender parte alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno presentato dai senatori Garofalo ed altri sul disegno di legge per la « riforma della rappresentanza politica » avrebbero risposto sì: Albini, Bianchi Luigi, Bonzani, Brusati Roberto, Cippico, Civelli, Colonna, Figoli, Garavetti, Garbasso, Giordano, Maragliano, Marciano, Mazziotti, Melodia, Novaro, Pettiti di Roreto, Pipitone, Porro, Sanjust di Teulada, Supino, Tecchio, Venturi; avrebbero risposto no: Bouvier, Frassati.

DI ROBILANT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT. Prego aggiungere il mio nome a quelli che avrebbero risposto: sì.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Prego aggiungere il mio nome a quelli che avrebbero risposto: no.

Domande di congedo.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angiulli per giorni 5; Bertetti per giorni 30; Bevione per giorni 7; Cagni per giorni 15; Cornaggia per giorni 5; Crispolti

per giorni 15; Dallolio Albèrto per giorni 3; Gabba per giorni 15; Luiggi per giorni 1; Nava per giorni 5; Niccolini Pietro per giorni 5; Poggi per giorni 15; Porro per giorni 15; Queirolo per giorni 2; Rebaudengo per giorni 5; Spada per giorni 15; Squitti per giorni 15; Tamassia per giorni 20; Tassoni per giorni 8; Tecchio per giorni 15; Treccani per giorni 7; Viganò per giorni 15; Wollemborg per giorni 15; Zappi per giorni 10; Zippel per giorni 6; Gioppi per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Montresor di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Comune di Udine: *Lapide a ricordo dell'opera svolta dalla Scuola di Udine durante l'occupazione austro-germanica.*

Senatore Scherillo: *I primordi del Foscolo e gli ammonimenti del Cesarotti.*

Opera nazionale per invalidi di guerra: *Dieci anni di assistenza ai minorati di guerra 1917-1927.*

S. E. il Presidente del Senato: *Una stamperia milanese.*

Padre Antonio Vicentini: *Santa Maria de' Servi in Venezia.*

Michelangelo Schipa: *I Napoletani in Lombardia nella campagna del 1848.*

Presidente Università di Brown: *Italica.*

Senatore B. Croce: *Il Bachofen e la storiografia afilologica.*

Ufficio storico stato maggiore: *La « Casa militare » alla Corte dei Savoia.*

Duca De Vargas Machuca: *Osservazioni relative al ceto dei principi e duchi romani.*

Senatore Cocchia: *L'Irpinia nella quarta guerra di redenzione nazionale.*

Ministero affari esteri: *Relazione sulla gara di composizione italiana fra gli allievi delle scuole italiane all'estero.*

Ing. Giuseppe Chitò: *Progetto di una piazza centrale in Roma.*

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

Roma, 29 maggio 1928 - VI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1928.

Il Presidente:

PEANO ».

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che S. M. il Re con decreti del 20 maggio p. p. ha nominato senatori del Regno i signori: Appiani dott. Giovanni, Cittadini gen. Arturo, Montuori gen. Luca, Salandra prof. avv. Antonio.

I decreti di nomina saranno inviati alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo mi ha diretto una lettera, di cui prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Roma, addì 17 maggio 1928 - VI.

« In data di oggi è stata promulgata la legge sulla riforma della rappresentanza politica recentemente votata dai due rami del Parlamento ed è in corso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Nel darne partecipazione alla E. V. prego di voler promuovere dall'onorevole Senato la nomina dei componenti le Commissioni previste dagli articoli 4 e 11 della legge, tenendo presente che la detta nomina ha carattere di urgenza.

Il Capo del Governo. Ministro dell'interno

F.to: MUSSOLINI ».

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GAROFALO. Proporrèi che la nomina dei Commissari venga deferita al nostro Presidente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Garofalo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Comunicherò poi al Senato i nomi degli onorevoli senatori che saranno da me chiamati a far parte di queste Commissioni.

Comunicazioni del Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreto del 4, corrente ha accettate le dimissioni da sottosegretario di Stato per le comunicazioni rassegnate dall'on. Giovanni Pala, deputato al Parlamento.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate al Senato durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Montresor di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla presidenza nell'intervallo delle sedute.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (1573).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del teatro della Scala in Milano (1578).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente prov-

vedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (1579).

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pi-stoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (1587).

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali (1588).

Dal ministro dell'interno:

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova (1567).

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (1584).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse (1575).

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (1568).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (1569).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737, concernente provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume (1574).

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1927-28 (1577).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1581).

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1582).

Modificazioni alla legge doganale (1585).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (1580).

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (1583).

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1586).

Dal ministro dell'economia nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (1571).

Legge unica della caccia (1572).

Dal ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (1570).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (1576).

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (1526-B).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1589).

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di lire

10,000,000 da mutuarsì al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1590).

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (1591).

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, di Palermo, la somma di lire 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini (1592).

Assegnazione alla colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63 ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918 (1593).

Dal ministro degli affari esteri:

Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria il 10 dicembre 1927 per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (1595).

Approvazione della convenzione e dello statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale (1594).

RELAZIONI.

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (1544).

Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano (1553).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (1534).

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un Commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (1372).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233' recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (1408).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (1364).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale (1448).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (1454).

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1438).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei Commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (1441).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (1434).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (1366).

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1559).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (1324).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (1446).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (1362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (1415).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (1387).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (1403).

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (1472).

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (1527).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già

classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (1389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (1395).

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (1556).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A' al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (1418).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (1375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (1250).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1433).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (1345).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (1435).

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (1460).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata (1390).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (1391).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (1398).

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia (1449).

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (1452).

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista (1523).

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (1536).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (1315).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie (1361).

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (1549).

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordina-

mento dell'Amministrazione postale e telegrafica (1550).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (1135).

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori (1545).

Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (1540).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (1360).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (1554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (1336).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (1333).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle Commissioni per telefono (1318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, contenente norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi (1321).

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (1487).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (1367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1346).

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (1115).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al capo di stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1410).

Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento postulare (1514).

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (1515).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, relativo alle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle Isole italiane dell'Egeo stabiliti all'estero (1350).

Conversione in legge del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Aero-Lloyd di Tirana (1355).

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1312).

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (1490).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (1382).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 (1383).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie (1481).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (1496).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (1497).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore (1501).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma (1423).

Dalla Commissione di finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1511).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1471).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1581).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928, al 30 giugno 1929 (1510).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1509).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (1323).

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1328).

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 (1377).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (1429).

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (1466).

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1477).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini, Morpurgo e Rolandi-Ricci a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale ».

MORPURGO. A nome dei rispettivi Uffici centrali ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione.

ROLANDI-RICCI. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Libertini, Morpurgo e Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1511).

PRESIDENTE. (*Si alza, e con lui si alzano i senatori e i membri del Governo*). (*Segni di vivissima attenzione*).

Tutta l'Italia, e con l'Italia il Senato, aspetta con ansietà viva, ma composta e virile, ed alleviata ancora dalla speranza, le notizie della sorte del generale Nobile e dei suoi compagni di spedizione.

Di fronte a spiriti così alti che, per amore della scienza e della Patria, espongono al sacrificio la loro esistenza, e con essa i loro affetti più cari, la rettorica suonerebbe irriverente e profanatrice. (*Approvazioni*). Pertanto una sola parola io pronuncerò, parola semplice ma ardente di ammirazione e di augurio.

Passiamo a discutere il bilancio delle forze aeree dello Stato dalle cui fila e da quelle della marina sono usciti gli eroici attori dell'avventurosa impresa. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro (segni di attenzione)*. Il Governo si associa di gran cuore alle parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario on. Montresor di dare lettura del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 1511*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. L'on. Ancona ha presentato, per questo bilancio, una relazione di cui dobbiamo essergli grati, perchè in essa ha prospettato, in maniera quasi didattica e tale da far comprendere a tutti, almeno sotto l'aspetto formale, lo stato della nostra aviazione.

Io, che non ho nessuna competenza in argomento, non vorrò certamente avventurarmi in una discussione per quello che riguarda la parte tecnica. Ma, poichè si deve votare un così vistoso bilancio e credo sia dovere da parte nostra dimostrare l'interesse che prendiamo ad un argomento di tanta importanza, vorrei semplicemente, traendo profitto dalla relazione dell'on. Ancona, rivolgergli alcuni quesiti su questioni che egli ha toccato in maniera, direi, soltanto marginale.

Il Capo dell'aviazione inglese, preoccupandosi recentemente della costruzione, in corso in Germania, di un aeroplano di straordinaria potenza, tale da superare dieci volte la potenza dei maggiori aeroplani costruiti in Inghilterra, faceva una osservazione semplice, ma molto sensata. Tutti i paesi, egli diceva, i quali non trovano modo di avere presso di loro, nelle loro officine, la possibilità di provvedere a tutte le esigenze dell'aviazione, fanno opera vana formando una flotta aerea e vanno certamente incontro ad un insuccesso. Il che

ribadisce ancor una volta il concetto e l'esperienza che la stessa potenzialità bellica di una Nazione non sta tanto nel suo apparato militare quanto nella sua struttura economica, agricola e industriale. E, infatti, — diceva quel Capo — con calcoli che io non so se siano o no esagerati — in caso di guerra, in un mese soltanto, per questi logorii e conflitti, perirebbe l'80 per cento circa di tutto il materiale di aviazione che fosse messo in linea di combattimento. Non so, ripeto, se il calcolo — del resto sempre approssimativo — sia esatto, ma da quello che ho letto così risulta.

Partendo anche da questo concetto, in Italia l'aviazione militare si è rivolta per i suoi bisogni a fabbriche nazionali, ed ha fatto cosa in cui facilmente si può consentire. Ma non è così invece per l'aviazione civile. Per l'aviazione civile, gli apparecchi sono stati presi da due fabbriche entrambe tedesche: una, la Dornier-Wall che ha sede a Friederichshafen e avrebbe messa una succursale a Marina di Pisa; l'altra, quella che fabbrica gli aeroplani del notissimo tipo « Junker » e ha costruito anche il « Bremen » che recentemente è approdato in America. Ora, perchè, mentre per l'aviazione militare si ricorre alla industria nazionale, per l'aviazione civile (la quale ha bisogno di un lungo periodo di sviluppo e quindi si deve preparare di più lunga mano) si ricorre alla industria straniera?

Nella stessa relazione dell'on. Ancona, veramente, si può trovare qualche cosa che mette sulla via di un chiarimento.

Nell'aviazione militare si sono avuti infortunii mortali nella proporzione di 1.87 per ogni cento allievi, e per 304,000 e rotti chilometri di volo, e un infortunio mortale per ogni 1051 ore di volo nei piloti. Nell'aviazione civile non si è avuto nessun infortunio. Si soggiunge, è vero, che l'aviazione militare presenta pericoli che non presenta la civile. Ma ciò può essere vero fino a un certo punto. Infatti è vero che l'aviazione militare deve fare manovre rischiose ed adibire persone, non sempre pratiche, che debbono fare un tirocinio. Ma è vero altresì che l'aviazione civile deve superare (parlo degli aeroplani che vanno all'estero), niente di meno, la catena delle Alpi; e questa non credo sia cosa priva di rischi. Occorrerebbe, quindi, che, in una nuova rela-

zione si facesse una statistica più accurata per vedere quale percentuale d'infortuni è dovuta a difetti di apparecchi e quale ad imperizia di maneggio. Con che si avrebbe la riprova del valore dell'uno e dell'altro genere di apparecchi.

Tornando a quella che era la tesi del capo dell'aviazione inglese, domando ora che cosa s'intenda e si possa fare in Italia per una costruzione integrale, tale da assicurare tutto il fabbisogno, nella quantità occorrente e di qualità da poter pareggiare la costruzione straniera; cosa indispensabile per potere affrontare un eventuale conflitto.

Mi spinge a fare questa osservazione anche un altro rilievo che è fatto nella relazione, ove si dice che l'aviazione civile è, niente di meno, esercitata peggio che in pura perdita. Infatti, non solo quelli che oggi viaggiano, lo fanno in gran parte gratuitamente, ma, almeno secondo i dati che ci sono forniti, ogni passeggero costa non meno di 4,500 lire!

Occorre notare anche un'altra cosa. I costruttori, nazionali, come è accennato nella relazione, percepiscono un compenso esagerato: dalle 400 alle 500 lire per ogni chilogramma di velivolo. E, per l'aviazione civile, lo Stato dà un sussidio di 30 lire per ogni chilometro di volo: un sussidio che grava annualmente per 62 milioni il bilancio dello Stato a prò delle compagnie sovvenzionate.

Io sono partito dalla premessa che non solo per favorire l'industria nazionale occorre far capo all'industria nazionale: occorre farlo anche per necessità di difesa. Una aviazione la quale in tempo di guerra non potesse provvedere nei confini del paese alla ricostruzione degli apparecchi distrutti, si condannerebbe anticipatamente alla sconfitta.

Ma bisognerebbe, pure, che il monopolio delle costruzioni, monopolio di fatto se non di diritto, non si convertisse, da parte degli industriali nazionali, in una speculazione dannosa allo Stato.

Pertanto, concretando il mio quesito, domando: che cosa s'intende fare per constatare anzitutto se e quali differenze vi sono, per bontà di costruzione, valore e capacità di esercizio, tra aeroplani che si costruiscono in Italia e quelli stranieri? Che cosa s'intende o si può fare perchè questo ramo d'industria (che richiede limitata materia prima e buona

elaborazione tecnica), abbia il conveniente sviluppo in Italia, con possibilità di collocamento anche all'estero? Che cosa s'intende e si vuol fare, dico, per sopperire a questa che mi pare la base dell'esercizio dell'aviazione, e senza di cui manca di ogni avvenire sicuro?

È vero che nell'aviazione gli uomini hanno una grande importanza, quale possono conferire l'ardimento e la attitudini dell'aviatore; e ne abbiamo le prove. Ma occorre anzitutto disponibilità di apparecchi, con una rapida e continua sostituzione, quali possono richiedere le esigenze di una campagna. Senza di che si va, quasi inevitabilmente, incontro all'insuccesso.

ANCONA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Risponderò pochissime parole alle osservazioni fatte dal collega Cicotti sulla mia relazione. Egli ha detto innanzi tutto che i velivoli militari sono quasi tutti costruiti dall'industria italiana, mentre i velivoli civili sono in gran parte forniti dall'industria estera. È la verità.

Abbiamo sulle linee civili il tipo *Dornier*, che è un tipo tedesco, costruito in Italia (dalle officine di Marina di Pisa) le quali sono una filiazione delle ben note officine tedesche omonime. Abbiamo gli *Junker*, che sono anche un tipo tedesco. Junker è un nome noto nell'industria meccanica germanica, per le importanti officine che esistono a Dessau presso Berlino e che s'intitolano appunto a tale nome. Però abbiamo già anche qualche velivolo italiano civile messo in linea da poco tempo. Sono quelli costruiti a Sesto Calende da una officina che non è molto nota in Italia, ma che comincia a costruire in modo veramente egregio.

Comunque, perchè questa differenza? Il perchè esiste ed è chiaro; l'industria delle costruzioni aeronautiche è difficilissima. Si divide in due parti: motori ed apparecchi. Per i motori abbiamo in Italia dei costruttori di primissimo ordine. I motori italiani sono considerati tra i migliori. Come tutti sanno, ottimi costruttori sono la Fiat di Torino, l'Isotta Fraschini di Milano, che costruiscono i loro tipi italianissimi; e poi l'Alfa Romeo di Milano che costruisce un tipo *Jupiter* nuovissimo, di marca inglese.

Le costruzioni che vengono dall'estero sono quelle degli apparecchi. Ora è noto che l'apparecchio commerciale richiede caratteristiche completamente diverse da quelle dell'apparecchio militare. Ma non è ancora questo il motivo che spiega il fenomeno. Il motivo è che in Italia si lavora soprattutto per il Ministero dell'aeronautica, che ordina gli apparecchi militari. Come ho spiegato nella mia modesta relazione, l'Italia — e questo è un grande merito dell'on. Mussolini — ha sviluppato moltissimo l'aviazione militare, aumentando, naturalmente, il numero degli apparecchi, come risulta dalle statistiche che ho riportato nella mia relazione, senza entrare in dettagli, perchè ciò sarebbe stato pericoloso. Comunque, c'è un bisogno notevole di apparecchi militari. A questo bisogno soddisfano le nostre officine, le quali sono ben contente di produrre per lo Stato. È quello che cercano, perchè è sempre più sicuro dal punto di vista finanziario produrre per lo Stato, il quale è un buon cliente, paga tutto, paga sempre, e spesso... lautamente! Quindi si capisce che i costruttori si siano orientati verso la costruzione di velivoli militari. I velivoli civili richiedono uno studio, un'esperienza, un perfezionamento che deve essere fatto a loro spese, perchè le società di navigazione aerea pagano e vogliono pagare il velivolo solo quando è pronto, quando è sicuro, quando può entrare con sicurezza in servizio.

È quindi necessario uno studio lunghissimo che richiede prove ed esperienze: si passa attraverso tipi svariati. I tipi invecchiano subito, tanto che, per quanto l'industria aeronautica sia giovanissima, ci sono già due musei di costruzione aeronautiche: uno si trova a Friedshafen sul lago di Costanza, l'altro a Monaco di Baviera e sono interessantissimi. Voi capite che, se in pochi anni si potè installare un museo per le costruzioni aeronautiche civili e militari, il progresso e le trasformazioni furono rapidissime. La nostra industria, che è più giovane dell'industria estera, non ha ancora affrontato in pieno il più difficile problema dei velivoli civili. È ciò che deve fare. Basta con questi velivoli civili che comperiamo dall'estero a carissimo prezzo!

Però debbo aggiungere che abbiamo già dei buoni principi: le nostre case cominciano a darsi ai velivoli civili: le spinge — e fa benissimo, per-

chè è necessario — il Ministero della aeronautica che ha aperto dei concorsi appunto per la costruzione di velivoli civili. Tra gli altri c'è un concorso; che scadrà alla fine di quest'anno, per la costruzione di un velivolo da turismo che deve essere piccolo, economico e sicuro.

Spero che il turismo aereo in Italia si potrà sviluppare come all'estero, e che questa deficienza della nostra industria aeronautica sia rapidamente colmata! L'industria aeronautica è una di quelle che si dovrebbero sviluppare molto in Italia: è una industria che richiede poche materie prime, mano d'opera specializzata, ingegno acutissimo inventivo e meccanico, tutte qualità che le nostre fabbriche, le nostre maestranze, i nostri tecnici, possiedono in massimo grado. È quindi certo che, in un periodo di tempo relativamente breve, l'industria aeronautica potrà vincere anche nella costruzione dei velivoli civili.

Già una casa importantissima sta studiando i velivoli civili: è la casa Caproni, assai nota e benemerita, perchè da molti anni costruisce ottimi apparecchi militari.

Il collega on. Ciccotti ha parlato dei disastri aviatori...

CICCOTTI. Degli infortuni.

ANCONA, *relatore* ...degli infortuni aviatori. Io ho osservato nella mia relazione che il pubblico è male impressionato, perchè legge le statistiche globali degli infortuni aviatori, che accumulano i disastri militari coi disastri civili. Ora in fatto di infortuni bisogna distinguere nettamente le due aviazioni: l'aviazione militare dalla aviazione civile; l'aviazione militare avrà sempre fatalmente i suoi disastri. Infatti, una delle attività principali della aviazione militare è quella di istruire e di ottenere dei piloti: è la scuola di pilotaggio. In questa istruzione c'è sempre un momento, nel quale bisogna pur lasciare l'apparecchio in mano alla recluta, la quale, viceversa, non ne è ancora completamente padrona: e allora si comprende che questa recluta, che deve maneggiare l'apparecchio che non domina ancora, potrà facilmente fare una manovra sbagliata, facile causa d'infortunio, se l'istruttore che sta a fianco della recluta non arriva a correggere. D'altra parte i militari non hanno quelle precauzioni così minuziose che si usano nelle linee di navigazione civile; sono molto coraggiosi; hanno un

certo sprezzo della morte; e non vogliono saperne di precauzioni eccessive. A volte hanno troppa fiducia nelle loro stesse forze, nei loro stessi apparecchi. Voi tutti avrete veduto le acrobazie che essi compiono, che sono veramente meravigliose, ma comprendete del pari che, in simili acrobazie, se l'abilità non è consumata, i disastri sono inevitabili.

Nella aviazione civile la situazione è ben diversa: la sicurezza è quasi assoluta. Essa non ha per iscopo di produrre dei piloti, ma deve soltanto trasportare dei passeggeri da un porto ad un altro: le linee percorse sono sempre le stesse. Ci sono precauzioni continue e minuziose, i piloti sono sperimentatissimi (quasi tutti ex-piloti militari) e abituati a percorrere sempre le stesse linee che conoscono benissimo; essi volano continuamente e molto, ma molto più, dei piloti militari.

In queste condizioni si comprende come le disgrazie nella aviazione civile siano evitate, tanto più che, quando le condizioni meteorologiche sono pericolose, la linea civile si ferma.

Nelle nostre che sono condotte con ogni diligenza, con ogni finezza, e con ogni controllo, si può dire che le disgrazie siano quasi completamente evitate.

Tutto si riduce a qualche atterraggio prematuro, a qualche corsa che non si effettua perchè il tempo non lo permette, e non si debbono affrontare dei rischi. In queste condizioni, ripeto, i disastri sono quasi completamente evitati. È bene dirlo, è bene affermarlo, perchè purtroppo in Italia c'è una certa ritrosia, c'è in fondo alla anima nostra un certo timore per il volo, c'è l'idea che volando si rischi la propria vita. Nell'aviazione civile non c'è rischio; io credo che nelle linee dell'aviazione civile il rischio di disastri non sia maggiore che nelle linee di navigazione e nelle ferrovie. Abbiamo delle linee aeree nelle quali nel primo anno di esercizio (ed il primo anno è sempre il più difficile, perchè è l'anno di assestamento del personale e del materiale) non è accaduta nessuna disgrazia; anche in linee, come quella cui accennava l'onorevole Ciccotti, ove bisogna raggiungere quote considerevoli, ad esempio la Venezia-Vienna, che deve attraversare le Alpi a circa 4 mila metri. Ma anche questa altezza è molto minore delle altezze che raggiungono gli aeroplani militari, i quali si elevano a quote

molto superiori. A proposito di disastri aviatori non ho altro da aggiungere, mi pare di avere abbastanza detto per spiegare la ragione di questi disastri, e per incitare tutti a diffondere la massima fiducia nel volo civile, dove non c'è proprio nessun pericolo. Ditelo e ripetetelo.

Il collega Ciccotti ha infine parlato dei prezzi. Ora, onorevoli colleghi, volare è carissimo e sarà sempre carissimo. È inutile illudersi che si possa volare a buon mercato! È carissimo per molti motivi! Gli apparecchi costano moltissimo perchè devono soddisfare a contrastanti condizioni: debbono essere leggerissimi e nello stesso tempo resistentissimi. Allora si capisce come la costruzione sia il risultato di un complesso di finezze tecniche, scientifiche, meccaniche, le quali si traducono in un costo elevatissimo. Vi sono dei pezzi — negli aeroplani — gli attacchi ad esempio — per fare i quali bisogna consumare un peso di materiale 20, 30 e 100 volte superiore a quello che rimarrà nel pezzo finito, e si comprende come questi pezzi debbano costare moltissimo. Si aggiunga che i tipi non sono ancora consacrati da una lunga esperienza; che ci troviamo ancora nel periodo di prova; che bisogna provare e riprovare, e tutto ciò aumenta il prezzo. Però c'è un limite a tutto! Credo che oggi ogni giusto limite sia superato, e che il prezzo dovrà notevolmente diminuire; siamo a 500 lire ed oltre per chilogramma di apparecchio! È eccessivo! Questa cifra dovrà essere presto ridotta, ma di-certo non bisogna illudersi troppo; né credere che il volo possa davvero divenire economico.

Il costo degli apparecchi è grande, il costo delle sovvenzioni è finora grandissimo; ed ho detto nella mia relazione che in questo periodo iniziale di assestamento, ogni passeggero che vola costa allo Stato almeno 4,500 lire. E se si facesse il conto per certe linee politiche il costo sarebbe anche maggiore! La verità è che in Italia i civili volano ancora poco; non volano che i militari! C'è ancora del pregiudizio; c'è una certa paura per il volo, o per non dir paura un certo... timore...

MUSSOLINI, *Capo del Governo...* con l'aggravante che questo timore è soprattutto maschile.

ANCONA, *relatore.* Il Capo del Governo dice giustamente che questo timore è soprattutto ma-

schile; infatti, io che mi trovo in mezzo a queste questioni, ho potuto constatare che il maggior fervore aviatorio è proprio nelle donne, le quali hanno una tendenza spiccatissima al volo! Onorevole Mussolini, fate volare il pubblico; e specie la gioventù!

Io credo che tutto questo stato di cose cambierà, credo che la situazione migliorerà rapidamente e che noi potremo, come accade in altri paesi, veder crescere rapidamente l'uso del volo civile. È necessario! Ho osservato nella mia relazione che sarà bene sollecitare l'azione del registro aeronautico, perchè ci sono dei giovani che vorrebbero volare per conto proprio e non lo possono, perchè vanno incontro a lungaggini burocratiche che li scoraggiano; esse devono sparire coll'istituzione di questo registro aeronautico che ancora non funziona. Così questo periodo transitorio, intralciante passerà. La gioventù è piena di fede e di entusiasmo per il volo: essa può e deve famigliarizzarsi col volo, assai più di noi che siamo vecchi, perchè i giovani sono portatissimi, sono desiderosi di volare, ed io credo, che in pochi anni questa mentalità aeronautica, questa mentalità del volo, si potrà diffondere anche in Italia come è diffusa in altri Paesi, come in Germania, per esempio, dove si vola moltissimo, dove volano donne, vecchi, fanciulli con la maggiore disinvoltura. Già abbiamo delle iniziative ottime nell'aviazione civile. Or sono poche settimane è stato inaugurato l'Aeroporto del Littorio a Roma; esso è veramente magnifico ed onora la nostra industria aeronautica, cioè il complesso della nostra attività aviatoria. Forse oggi questo aeroporto, costruito con larghezza di idee, e che farà, anzi che fa già, ottima propaganda, è il migliore di Europa. Non vi è che quello di Tempelhof presso Berlino che possa competere con lui.

E così credo di avere esaurientemente risposto alle osservazioni fatte dall'on. Ciccotti. Aggiungo solo che le sovvenzioni alle Compagnie aeronautiche sono certo altissime; ma voi capite la difficile situazione delle Compagnie aeree... Esse hanno per ora pochissimi passeggeri, e pochissimo traffico. Ho detto nella relazione la necessità di rendere più comodi e sempre più numerosi gli Aeroporti vicino alle grandi città per facilitare il movimento del pubblico; e quella di stabilire nuove linee fra i centri a grande traffico.

L'aviazione civile, in conclusione, è ancora al suo inizio; ma ho ferma fiducia che si potrà sviluppare in pochi anni, e diventare presto quello che deve essere, cioè un mezzo di comunicazione rapido e sicuro; il più rapido certo, e se non il più sicuro, almeno sufficientemente sicuro, perchè il grande pubblico possa servirsene largamente.

Non ho altro da dire che associarmi a nome della Commissione di finanze, alle nobilissime parole pronunciate dal nostro Presidente e dal Capo del Governo per la spedizione Nobile.

Io sono ottimista, sono molto ottimista; non credo ad un disastro totale, ho grande fiducia nelle superiori attitudini del generale Nobile e del suo equipaggio, che è ormai temprato alla lotta terribile con gli elementi delle regioni nordiche. Lasciatemi finire, quindi, esprimendo l'augurio, anzi la fiducia, che tra poco noi potremo avere la buona notizia, che dissipi le ansie e le inquietudini in cui ora viviamo. Dio lo voglia per la tranquillità di tanti italiani, e per la gloria dell'aeronautica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio, li rileggo:

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE GENERALI.

1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse) . . .	7,500,000 »
2	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	74,000 »
3	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere	150,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . .	50,000 »
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie	150,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	100,000 »
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	50,000 »
9	Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare	2,550,000 »
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici	5,000,000 »
11	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	8,950,000 »
12	Spese casuali	50,000 »
13	Spese riservate	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,874,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	24,874,000 »
14	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella <i>B</i> annessa al presente stato di previsione (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e articolo 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	1,380,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		26,254,000 »
	DEBITO VITALIZIO.	
16	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse)	400,000 »
17	Pensioni al personale lavorante (Spese fisse)	30,000 »
18	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria)	20,000. »
		450,000 »
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
19	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse)	24,000,000 »
20	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma)	20,000,000. »
21	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	40,000,000 »
22	Spese di viaggio, missione e trasferimento	7,800,000 »
23	Indennizzo privilegiato aeronautico	4,000,000 »
24	Spese sanitarie di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	2,000,000 »
25	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	1,300,000 »
26	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'Armata aerea	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	102,100,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	102,100,000 »
27	Spese per la Regia accademia aeronautica	2,700,000 »
28	Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari. .	36,650,000 »
29	Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risanamento danni — Linee telefoniche e telegrafiche	64,300,000 »
30	Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili e motori e loro parti di ricambio, strumenti e installazioni di bordo .	192,160,000 »
31	Acquisto di materiale di armamento e munizionamento, di automezzi e materiale vario — Piccole riparazioni apparecchi, ecc. . .	38,000,000 »
32	Esperienze, studi e modelli	27,000,000 »
33	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.	27,300,000 »
34	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico	10,500,000 »
35	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico	1,800,000 »
36	Viveri ed assegni di vitto	44,000,000 »
37	Vestiaro ed equipaggiamento ordinario e di volo	22,000,000 »
38	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo . .	8,000,000 »
39	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511 e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 576,510,000 » <hr/>
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE, PEL TRAFFICO AEREO E PEL SERVIZIO METEOROLOGICO.	
40	Linee aeree civili in gestione diretta o indiretta (sovvenzioni chilometriche e fisse)	49,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 49,500,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

	<i>Riporto . . .</i>	49,500,000 »
41	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree di propaganda aeronautica, contributi vari a persone o enti per la propaganda aeronautica . . .	500,000 »
42	Spese per costruzione, affitto, arredamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili. Spese di rappresentanza . . .	500,000 »
43	Servizio aerologico e meteorologico, rete autonoma di comunicazioni aeree, spese varie relative	330,000 »
		50,830,000 »
 TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. 		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
 SPESE GENERALI. 		
44	Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante	7,700,000 »
45	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	256,000 »
		7,956,000 »
 SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE. 		
46	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	16,000,000 »
47	Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina ed automezzi)	22,000,000 »
		38,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	26,254,000 »
Debito vitalizio	450,000 »
Spese per l'aeronautica militare	576,510,000 »
Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico	50,830,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	654,044,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	7,956,000 »
Spese per l'aeronautica militare	38,000,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	45,956,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	700,000,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) .	700,000,000 »
--	---------------

TABELLA B.

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29, LO STANZIAMENTO DEI QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO A DISPOSIZIONE DI CUI AL CAPITOLO N. 14. (Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il Regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

- Cap. n. 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare.
- » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste, periodici.
- » 11. Spese di trasporto di materiali, noleggi.
- » 16. Pensioni ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).
- » 17. Pensioni al personale lavorante. (*Spese fisse*).
- » 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).
- » 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente, in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi. (*Spese fisse*).
- » 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (Paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
- » 21. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.
- » 22. Spese di viaggio, missione e trasferimento.
- » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
- » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.
- » 25. Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.
- » 26. Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.
- » 27. Spese per la Regia Accademia aeronautica.
- » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole

civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.

Cap. n. 36. Viveri ed assegni di vitto.

- » 37. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.
- » 38. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 39. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato di aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

TABELLA C.

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29 PER I QUALI È CONSENTITO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE.

- Cap. n. 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.
- » 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni a Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento della educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare — Spese per la propaganda aeronautica militare.
- » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. — Biblioteche, riviste, e periodici.
- » 11. Spese di trasporto di materiali — Noleggi.
- » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
- » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.
- » 26. Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.
- » 27. Spese per la Regia accademia aeronautica.
- » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.
- » 29. Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni — Linee telefoniche e telegrafiche.
- » 30. Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili e motori e loro parti di ricambio, strumenti e installazioni di bordo.
- » 31. Acquisto di materiale di armamento e munizionamento, di automezzi e materiale vari — Piccole riparazioni apparecchi, ecc.
- » 32. Esperienze, studi e modelli.
- » 33. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.
- » 34. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
- » 35. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
- » 36. Viveri ed assegni di vitto.

Cap. n. 37. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

- » 38. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 40. Linee aeree civili in gestione diretta o indiretta (sovvenzioni chilometriche e fisse).
- » 41. Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree di propaganda aeronautica, contributi vari a persone o Enti per la propaganda aeronautica.
- » 42. Spese varie di arredamento uffici di controllo statale negli aeroporti civili e di rappresentanza.
- » 43. Servizio aerologico e meteorologico, rete autonoma di comunicazioni aeree, spese varie relative.
- » 46. Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni).
- » 47. Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina, ed automezzi).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti del bilancio per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1919, n. 511, sono quelli indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1928-29 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C annessa alla presente legge, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, ed

indi sullo stanziamento di competenza, sia che detti pagamenti si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1928-29, le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 16,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 22,000,000, per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina ed automezzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del Trattato di conciliazione e arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia e il Reich germanico » (N. 1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia e il Reich germanico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la di chiarezza chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia Marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1530).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. L'Ufficio centrale nel proporre l'approvazione della legge ha osservato che vi è una nuova disposizione la quale stabilisce che anche le navi in disponibilità dipendono dalle squadre armate, e quindi l'ammiraglio che comanda una squadra armata può, quando lo crede opportuno, per esercitazioni e per il cambio di navi ecc., armare un'altra nave in luogo di quella che vuole passare in riparazione o cambiare ecc.

Ora bisogna rilevare che il Ministero può

qualche volta aver bisogno di armare lui la nave per un'altra destinazione; evidentemente è bene che il Ministero sia preavvisato di questo cambiamento prima che esso avvenga e che la nave sia armata, in modo che il Ministero, se per caso avesse altra idea, possa metterla in esecuzione. Così pure le navi in disponibilità profittano di questo periodo per tenersi pronte e fare i lavori di cui hanno bisogno.

Questi lavori vengono fatti dalle varie Direzioni che dipendono dal Comando locale; ora questo Comando locale è bene sia avvertito in precedenza che si vuole armare la nave perchè vi possono essere lavori ancora in corso ed esso potrà accelerarli. Quindi l'Ufficio centrale avrebbe proposto che all'art. 4 venisse fatta un'aggiunta nel senso che questo Comando di squadra sia autorizzato a cambiare una delle sue navi con una di quelle in disponibilità, da esso dipendenti, ma che è bene che preventivamente ne informi il Ministero e anche il Comando locale.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione prende in giusta considerazione l'osservazione fatta dall'on. Amero D'Aste, ma, invece di modificare l'art. 4, farà questa delucidazione nel regolamento.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Benissimo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 2 a 10 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti come segue:

SERVIZIO NAVALE.

Art. 2. — Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

a) navi armate;

b) navi in disponibilità.

Art. 3. — Le forze navali armate sono,

nella massima parte, raggruppate in squadre, che, nel tempo di pace, sono normalmente indipendenti fra loro, alla diretta dipendenza del Ministero.

Ad ogni squadra è assegnata una aliquota di naviglio subsidiario.

I comandi navali all'estero e nelle Colonie dipendono direttamente dal Ministero.

Art. 4. — Le navi e siluranti non facenti parte delle Forze navali armate sono costituite in gruppi, alla dipendenza dei comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Ad ogni gruppo è assegnato un nucleo di personale per la manutenzione.

I gruppi di unità navali in disponibilità costituenti le riserve delle squadre armate, mentre dipendono disciplinarmente dai comandi locali, sono organicamente dipendenti dai rispettivi comandi di squadra e di divisione, che possono disporre l'armamento e le esercitazioni in sostituzione di unità armate.

Art. 5. — Le unità navali assegnate ai servizi costieri dipendono dai comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate.

Art. 6. — Nel tempo di guerra, o, in tempo di pace, durante le esercitazioni o in altre particolari circostanze, il ministro della marina può costituire il comando in capo dell'armata navale, dal quale dipenderanno i comandi di squadra.

Art. 7. — La costituzione delle forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio subsidiario, è stabilita dal ministro della marina, sentito il Capo di stato maggiore.

Art. 8. — Le unità navali, per la progressiva svalutazione dipendente dall'età o da altre cause, si distinguono in categorie di efficienza nel modo seguente:

1^a categoria: unità navali che per la loro efficienza sono atte a tutti i compiti inerenti alla loro specie.

2^a categoria: unità navali in avanzata svalutazione, atte a compiti di carattere secondario.

Ogni anno il ministro convoca il Comitato degli ammiragli per chiedere il parere sulle navi

che devono rimanere nella prima categoria e su quelle che debbono essere trasferite, immediatamente o prossimamente, nella seconda categoria.

Il Capo di stato maggiore della marina, tenuto conto di tale parere, riferisce al ministro sulla situazione della flotta.

Art. 9. — Cessano di appartenere alla 2^a categoria, e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del ministro della marina, sentito il parere del Comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

Art. 10. — Le navi subsidiarie sono radiate a giudizio del ministro della marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alle spese di manutenzione e di esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

Il quadro organico del Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata come segue:

	Numero organico
Tenente generale di porto	1
Maggiori generali di porto	2
Colonnelli di porto	12
Tenenti colonnelli di porto	41
Maggiori di porto	52
Capitani di porto	139
Tenenti di porto	} 71
Sottotenenti di porto	
	318

(Approvato).

Art. 3.

La tabella D annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificata per il Corpo delle capitanerie di porto nel modo seguente:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

G R A D O	Organico al 30 luglio 1926	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente Generale	1	1	1	1	1
Maggiori Generali	1	1	2	2	2
Colonnelli	12	12	12	12	12
Tenenti Colonnelli	23	29	34	41	41
Maggiori	36	41	46	52	52
Capitani	142	142	139	139	139
Tenenti	104	93	84	71	71
Sottotenenti					
Totali	319	319	318	318	318

(Approvato).

Art. 4.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

1°: alla fine del 1° comma dell'art. 56, le parole « quando ne comprenda meno di 10 » sono sostituite come appresso : « quando ne comprenda 10 o meno di 10 »;

2°: nella tabella *E*, allegata alla legge, il periodo minimo di imbarco da capitano a maggiore commissario, ora stabilito in « 2 anni », è ridotto ad « un anno »;

3°: nella tabella *H*, allegata alla legge, nella colonna « Periodo minimo di imbarco » sono soppresse le parole « 2 anni » e « un anno » relative all'avanzamento da tenente a capitano e da sottotenente a tenente del ruolo transitorio di macchina. Tali parole sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni complessivamente » messe fra le due righe che si vengono a sopprimere.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ginori Conti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associa-

zione nazionale per il controllo della combustione».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ginori Conti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina » (N. 1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina ».

Prego il senatore, segretario, on. Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1531).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Non oltre il 31 dicembre 1929, gli ammiragli di squadra, che abbiano almeno due campagne di guerra ed abbiano tenuto in guerra almeno il comando di divisione navale mobilitata, ovvero un comando od incarico giudicato equipollente, possono essere collocati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a disposizione del Ministero della marina, per incarichi speciali, nel numero che sarà richiesto dalle esigenze della sistemazione degli alti comandi della Regia marina.

I predetti ufficiali ammiragli, collocati a disposizione in base alla presente legge, saranno considerati in aumento alla tabella organica del loro grado e rimarranno in detta posizione fino al limite di età stabilito per tale grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati, fino al predetto limite di età, in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

Al raggiungimento del limite di età, gli uffi-

ciali ammiragli di cui si tratta, saranno collocati in ausiliaria od a riposo e, se in aspettativa per riduzione di quadri, liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio durante il periodo dell'aspettativa stessa.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 » (N. 1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 ».

Prego il senatore, segretario, on. Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1486).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ministro delle finanze ha facoltà, su richiesta degli esattori delle imposte che all'inizio dell'appalto 1913-1922 abbiano avuto una gestione con un carico superiore ai 20 milioni, di consentire una liquidazione a stralcio delle partite d'imposte e sovrimposte dirette per le quali sia stato o debba ancora essere chiesto il rimborso a titolo d'inesigibilità. Gli esattori dovranno presentare le eventuali domande entro il 30 settembre 1928 a

pena di decadenza. Sono escluse da questa disposizione le quote definitivamente respinte.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potrà stabilire di concerto cogli interessati a suo insindacabile giudizio i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro della Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimerà il suo parere entro un mese dalla richiesta.

(Approvato).

Art. 3.

Per lo svincolo delle cauzioni degli esattori che non abbiano servizi di tesoreria, che usufruiscano della concessione di cui agli articoli precedenti e che cessati dall'ufficio col 31 dicembre 1922, non l'abbiano riassunto pel successivo decennio e quinquennio, potrà prescindere, salva l'osservanza di tutti gli altri obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni, dalle norme fissate dall'art. 128 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 4.

I pagamenti che fossero fatti agli esattori sulla base delle liquidazioni a stralcio verranno imputati ai fondi di bilancio per i rimborsi di quote inesigibili.

(Approvato).

Art. 5.

Per usufruire della concessione di cui ai precedenti articoli gli esattori delle imposte dovranno restituire tutti i ruoli ad essi consegnati e gli elenchi dei residui che eventualmente fossero stati compilati con dichiarazione esplicita di rinunciare ad ogni azione

nei riguardi dei contribuenti per tutte le quote d'imposta non riscosse.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » (N. 1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova ».

Prego il senatore segretario onorevole Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1379).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga di due mesi il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, già prorogato di due mesi col Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, è ulteriormente prorogato di quattro mesi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova » (N. 1396).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova, nel primo periodo della effettuata unificazione.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato » (N. 1439).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresordi darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi » (N. 1488).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle private) è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di 20 milioni per l'ampliamento delle saline, l'acquisto di macchinario e l'istituzione di nuovi opifici per la lavorazione, immagazzinamento e spedizione del sale.

Tale somma verrà iscritta:

a) per lire 500,000, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28;

b) per lire 1,500,000, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1928-29;

c) per lire 2,000,000 annui nella stessa parte passiva del bilancio autonomo predetto, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1937-38.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del « *Modus vivendi* », stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro » (N. 1513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del *Modus vivendi*, stipulato a Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1513).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pavia.

PAVIA. La cortesia dei colleghi mi permetta una parola su questo progetto.

È vivo ancora l'eco di simpatia con cui fu accolta in Italia la molteplicità delle voci colle quali in Francia fu salutata la conclusione della recente Conferenza di Tangeri, esaltata nella stampa d'oltre Alpi, come la rinascita di una cordialità più intima tra i due popoli latini.

Ora la prima pietra miliare che ci ha condotti a questa meta si può dire segnata dal progetto di legge, che ora discutiamo su una relazione breve ma efficacissima del nostro illustre collega Paulucci di Calboli.

Trattasi di una nota scambiata tra il nostro ambasciatore a Parigi, zelante, intelligente e pieno di amor patrio, e il Quai d'Orsay per sistemare provvisoriamente uno stato di cose anormali, che inquietava grandemente una parte della numerosa Colonia Italiana esistente in Francia e specialmente nella grande metropoli. Da una parte, alcuni italiani si dovevano di non

vedersi applicata la legge benefica, che impediva gli sfratti ed aumenti di fitti in tema di alloggi, riserbata ai soli francesi. Dall'altra erano Società italiane che avevano creduto opportuno portare la loro attività anche fuori della frontiera patria, e si erano trovati in Francia i cancelli chiusi in nome di una reciprocità male interpretata.

Infatti era vero che qui in Italia le Società francesi non possono esercitare certi rami di industria, ma ciò riguarda pure società private italiane, perchè lo Stato per ragioni sociali credè attribuire questo esercizio ad Enti speciali; quindi non disparità ma uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri su questo proposito.

Ora, a questo stato di cose, che creava molto risentimento nell'ambiente italiano, residente in Francia, veniva a portare rimedio la convenzione provvisoria del dicembre 1927, che accorda la parificazione dei diritti agli italiani, secondo le clausole della nazione più favorita fino al 1° giugno 1928. Si sperava forse in questo frattempo, si sarebbe concluso un vero trattato, invece siamo alla vigilia della scadenza, e il Governo che reputò presentare al voto dei due rami del Parlamento la convenzione, non ottenne ancora la nostra approvazione.

Quindi, quella che io oggi spero daremo unanime, dovrà considerarsi più che altro come un ausilio di autorità, a quella proroga abitudinaria in materia diplomatica, che indubbiamente sarà domandata e concessa tra le due Nazioni stipulanti questo *modus vivendi*.

Ciò che sortì come diana dei provvedimenti per un cammino più luminoso dei rapporti italo-francesi, si attua dunque *dopo* quei benefici che essa dovéva provocare. Infatti i nostri abili negoziatori di tariffe doganali hanno già ottenuto l'assenso francese di sensibili miglierie a varie voci per le sete ed affini, e la Conferenza Tangerina per opera dei nostri esperti, e la grande deferenza dei colleghi francesi e spagnuoli, ha dato giusta soddisfazione alle moderate richieste del nostro Paese, accogliendo di lasciar partecipare l'Italia nell'Amministrazione dell'*enclave* internazionale di Tangeri su un piede di uguaglianza.

Questi riconoscimenti, frutto di serenità,

ci danno speranza, anche in avvenire, la Francia si adoprerà a considerare quanto il *Temps*, che dal nome di un suo autorevole scrittore di politica estera, chiamerò il più *pertinace* sostenitore dei diritti di preponderanza della nazione francese sul quadrante europeo, giustamente designava « le fiduciose relazioni che devono esistere tra le potenze mediterranee ».

Ora le richieste italiane furono e sono fatte non solo perchè l'Italia è una grande potenza mediterranea, ma anche perchè erano fatte come una vera utilità internazionale.

Di fronte a partiti che si son dati a professare in catena la politica estera, non è possibile i Governi rimangano neghittosi, e non corrano a ripari collegandosi più che possibile fra loro.

L'Europa è ancora una grande convalescente per ingiustizie territoriali, che ci han dato, certo senza valutarne tutte le conseguenze, i vari trattati bellici, ed è in lotta con soluzioni quasi irraggiungibili.

Ora occorre il medico, che arresti il crescer della febbre, per non lasciare troppo margine allo scoppio di idee, che portano diritto ad urti pericolosi.

La politica europea è tutta cambiata nel dopo guerra. Non esiste solo il grande satellite intorno a cui parve aggirarsi tutta la vita umana nel precedente cinquantennio; apparvero altre luci e alcune brillano vive.

L'Italia è tra queste e nella frantumazione del grande continente in piccoli Stati, ognuno sbracciantesi per farsi largo, l'Italia diventata grande potenza, vuole e deve essere considerata *come consigliera e non come consigliata*.

Se, come sembra, nelle note di simpatia francese che giungono a noi, ciò si comprende, siamo sulla buona strada per il vero consolidamento della pace, e il progresso della civiltà.

Molti di noi, che frequentiamo annualmente i convegni parlamentari all'estero, abbiamo avuto ripetute prove della comprensione, che gli uomini politici francesi hanno della verità di queste cose, e cioè che nonostante certe polemiche di stampa vivace, che turbano sovente qualsiasi problema, da tempo non vi sono profonde divergenze tra Italia e Francia, ma solo piccoli malintesi facilmente superabili e che l'Italia è in tale ascensione da essere altamente considerata.

Non per vanità di indicare un mio colloquio coll'illustre dirigente il Quay d'Orsay, ma per omaggio a una verità, che può tornar gradita a questo alto consesso, amo ricordare, che avendo avuto l'onore di esser ricevuto da Aristide Briand prima delle sue dichiarazioni fatte alla Camera pro Italia, che ebbero risposta di alto tatto politico da parte del nostro Primo Ministro, trovai in lui un vero amico dell'Italia, un apprezzatore convinto della sua potenzialità e soprattutto un uomo pieno di buon volere, per mitigare quel furore di snazionalizzazione che tanto ci inquieta nei nostri fratelli di patria, e per dar maggiore tutela, anche attraverso al mantenimento della tradizionale ospitalità francese, al rispetto dell'interno di nostra casa.

Ora tutto ciò può certo essere cemento di un migliore domani nei rapporti tra Francia ed Italia.

Tanto noi, quanto i francesi, dobbiamo darci scambievoli prove positive e durature della cordialità sincera dei nostri sentimenti.

Abbiamo interessi che si intrecciano, e che è follia compromettere con velenose polemiche, con meschini artifici, con basse congiure, con insensate rivalità.

È con questi sentimenti di vera deferenza per la Francia, che io voterò questa legge. Oltre le tre tappe di un riavvicinamento così significativo per una buona amicizia; tariffe doganali, conferenza tangerina, *modus vivendi*, vi furono in questi ultimi mesi molte feste all'arte italiana, le accoglienze cortesi ad uomini nostri di Governo, grandi e piccoli, ed è di ieri la visita dei dirigenti della Banca di Francia al nostro benemerito Stringher per un affiatamento finanziario.

Ora tutto ciò diventa giudizio di valutazione, che non può passar indifferente. Viene da un popolo, giustamente considerato come grande apprezzatore di opere. Adoperiamoci a far sì che questo alto concetto dell'Italia, si mantenga, e diventi monito per tutto il mondo, per far comprendere che la nazione che parla l'idioma di Dante, ne interpreta anche il pensiero politico, volendo così corrispondere al sogno dei mille e mille figli nostri, morti sul Piave, agognanti ad una vittoria, quale fu raggiunta, creatrice di una patria,

dispensiera di pace, in mezzo ad energie fatiche. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al *modus vivendi* stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, mediante scambio di note in data 3 dicembre 1927 (VI) ed inteso ad assicurare il trattamento della nazione più favorita tanto ai cittadini di ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro, per ciò che concerne il soggiorno, lo stabilimento, l'esercizio del commer-

cio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, il possesso, l'acquisto, l'occupazione e la locazione di tutti i beni, mobili ed immobili, ed il diritto di disporre di tali beni o di alienarli, la esenzione dal servizio militare e dalle requisizioni; quanto, sotto ogni rapporto, alle società costituite sul territorio e secondo le leggi dei due Paesi, nonchè alle loro agenzie, succursali e filiali.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 3 décembre 1927.

Monsieur le Ministre,

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement Italien et du Gouvernement Français de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent l'Italie et la France et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie partage entièrement les vues du Gouvernement de la République française sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et des sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention ou au plus tard jusqu'au 1^{er} Juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront; sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou des les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisitions.

Les sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leur agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre, sous

tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée et de leur agences, succursales et filiales.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *il ministro degli affari esteri*

GRANDI.

A Son Excellence

Monsieur BRIAND

Ministre des Affaires Etrangères

PARIS.

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

Monsieur l'Ambassadeur,

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement français et du Gouvernement italien de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent la France et l'Italie et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de la République partage entièrement les vues du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de la République se déclare, en ce qui le concerne prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention, ou au plus tard jusqu'au 1^{er} juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou de les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisitions.

Les Sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre,

sous tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée et de leurs agences, succursales et filiales.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. il ministro degli affari esteri
GRANDI.

A Son Excellence
Monsieur le comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato Talassografico Italiano » (N. 1553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato Talassografico italiano ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1553).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio Comitato Talassografico italiano, eretto in Ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della marina, ha sede in Roma, presso il Ministero della marina.

Esso provvede al coordinamento degli studi e delle ricerche dei suoi Istituti relative alla conoscenza fisica, chimica e biologica dei mari italiani e delle colonie, prevalentemente in rapporto alle industrie della pesca e della na-

vigazione, e presenta al Governo le relative proposte del caso.

Il Comitato, in casi particolari, può anche provvedere, a mezzo dei suoi Istituti, all'organizzazione ed alla esecuzione di tali ricerche.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Comitato Talassografico è presieduto dal ministro della marina.

Fanno parte del Regio Comitato:

Un senatore designato dal Senato, un deputato designato dalla Camera dei deputati, il segretario generale del Consiglio nazionale di ricerche, tre delegati tecnici del Ministero della marina (fra cui il direttore dell'Istituto idrografico), due delegati tecnici del Ministero dell'economia nazionale (fra cui l'Ispettore tecnico della pesca), un delegato del Ministero della pubblica istruzione, un delegato del Ministero delle Comunicazioni e tre tecnici chiamati nel proprio seno del Comitato stesso.

Tutti questi membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; quelli che appartengono al Comitato per l'ufficio che ricoprono rimangono in carica fino a che conservano la destinazione di ufficio.

Il Comitato nomina nel proprio seno il vice presidente, il segretario e, anche fuori del proprio seno, l'amministratore.

(Approvato).

Art. 3.

Il Regio Comitato ha un Consiglio di Presidenza, costituito dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dall'amministratore, dal direttore dell'Istituto idrografico, dall'ispettore tecnico della pesca del Ministero dell'economia nazionale e da due tecnici eletti dal Comitato in seduta plenaria.

Il direttore dell'Istituto idrografico, il segretario del Comitato, l'ispettore tecnico della pesca del Ministero dell'economia nazionale e uno dei due tecnici del Consiglio di Presidenza costituiscono la « Commissione tecnica consultiva », presieduta dal vice presidente.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ufficio di presidenza risiede nel Ministero della marina ed è retto da persona designata dal Presidente anche fuori dei membri del Regio Comitato.

(Approvato).

Art. 5.

Il Regio Comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, provvedendo al funzionamento degli Istituti Talassografici dipendenti, avrà a sua disposizione ed amministrerà un contributo governativo annuo di lire 400,000, che sarà compreso nel bilancio del Ministero della marina, e contributi dei Ministeri dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni, nonchè contributi fissi o temporanei di Enti autarchici, di Enti scientifici o privati.

(Approvato).

Art. 6.

Dietro deliberazione del Consiglio di Presidenza potranno essere ammessi a far parte del Regio Comitato — per la sola durata del versamento del contributo — rappresentanti di altri Enti che abbiano personalità giuridica e si impegnino a versare, almeno per tre anni consecutivi, un contributo annuo di lire 10,000

(Approvato).

Art. 7.

Gli Enti contribuenti avranno facoltà di avvalersi — previo accordo colla Presidenza del

Regio Comitato — degli Istituti Talassografici per speciali indagini e ricerche relative alla pesca o ad altro argomento che rientri nella sfera di attività degli Istituti stessi e che non ne turbi il regolare funzionamento.

Le relazioni fra gli Enti e gli Istituti Talassografici dovranno sempre avere luogo per il tramite della Presidenza del Regio Comitato Talassografico.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto ed a quanto può occorrere per il compimento di crociere e campagne talassografiche.

(Approvato).

Art. 9.

Il Comitato svolgerà le sue funzioni secondo il Regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del ministro della marina di concerto coi ministri delle finanze, dell'economia nazionale, dell'istruzione pubblica e delle comunicazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogati i Regi decreti 15 luglio 1923, n. 1799 e 4 maggio 1924, n. 994, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed ogni altra disposizione che contrasti con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° luglio 1928, e con la stessa data s'intendono decaduti tutti i membri del Regio Comitato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituti nautici privati » (N. 1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituti nautici privati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1518).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L'istruzione nautica, diretta all'esercizio di professioni le quali non solo hanno grande importanza, ma implicano anche gravi responsabilità in coloro che le esercitano, ha indotto giustamente il Governo a presentare questo disegno di legge che nega valore legale agli studi che si fanno negli Istituti nautici privati, subordina all'autorizzazione l'apertura degli Istituti stessi e li sottopone a sorveglianza.

L'Ufficio centrale ha quindi accolto di buon grado questo disegno di legge, e vi propone di approvarlo.

Una sola raccomandazione rivolgo al ministro: quella cioè di comprendere nel regolamento, che sarà per essere emanato per la esecuzione della legge, una disposizione che obblighi gli Istituti a rimettere al ministro, alla fine dell'anno scolastico, una relazione degli insegnamenti impartiti, dei programmi svolti e dei risultati degli esami.

Per tal modo il ministro potrà essere al corrente dell'andamento dell'Istituto ed, ove occorra, ordinare l'ispezione di cui all'art. 9.

Spero che il ministro vorrà accogliere questa raccomandazione.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione accetta senz'altro la raccomandazione dell'on. Supino. Nel regolamento si terrà conto di questa raccomandazione che, con giusto intendimento, è stata proposta dall'on. Supino.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per Istituti nautici privati s'intendono, ad ogni effetto, tutti gli Istituti nautici non Regi.
(Approvato).

Art. 2.

Gli studi che si fanno ed i risultati che si conseguono negli Istituti nautici privati non hanno alcun valore legale.

(Approvato).

Art. 3.

L'apertura al pubblico di Istituti nautici privati è subordinata all'autorizzazione del ministro della marina.

(Approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione può essere data, dietro apposita domanda, quando sussistano le seguenti condizioni:

1° che nella provincia non esistano le Sezioni di Istituto nautico Regio corrispondenti a quelle che si chiede di aprire a titolo privato;

2° che il richiedente sia una provincia o un comune, o altra persona giuridica, pubblica o privata, ovvero un cittadino italiano che abbia l'età di trenta anni compiuti e sia di condotta ineccepibile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

3° che le persone, a cui saranno affidati la direzione e i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente piena idoneità all'ufficio di direzione ed i requisiti voluti per insegnare negli Istituti nautici Regi;

4° che i locali destinati all'Istituto siano idonei;

5° che ciascuna sezione abbia l'organizzazione di insegnamenti prescritta per la corrispondente sezione degli Istituti nautici Regi.

(Approvato).

Art. 5.

I documenti da allegarsi alla domanda, il termine entro il quale questa e quelli devono essere presentati, le modalità relative all'accertamento dei vari requisiti; saranno determinati nel regolamento che verrà emanato per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

La concessione e il diniego dell'autorizzazione sono disposti rispettivamente, con decreto e con lettera ministeriale che costituiscono provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 7.

Se l'Istituto non sia aperto entro sei mesi dalla data in cui fu notificata l'autorizzazione, questa perde ogni efficacia.

(Approvato).

Art. 8.

La costituzione dell'Istituto deve essere notificata al pubblico nell'annuncio di apertura. Ogni modifica deve essere resa nota con eguale pubblicità.

(Approvato).

Art. 9.

L'Istituto deve essere sempre aperto ad ogni persona a cui il Ministero della marina abbia dato incarico di ispezionarlo o di visitarlo.

(Approvato).

Art. 10.

L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare taluna delle condizioni di cui all'art. 4, o se ne accerti, dopo che fu concessa l'autorizzazione, l'insussistenza iniziale; quando non si ottemperi all'ordine di cui all'art. 13; quando l'Istituto non funzioni regolarmente; quando in genere, vi siano cause nelle quali sia impegnata la conservazione dell'ordine morale, o la tutela dei principi che governano l'ordine sociale o politico dello Stato o la salute degli allievi.

Inoltre l'autorizzazione può essere revocata quando non si ottemperi alla prescrizione di cui all'art. 9; deve essere revocata se il fatto si ripeta.

(Approvato).

Art. 11.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto ministeriale, che costituisce provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 12.

La revoca importa, per chi ottenne l'autorizzazione, l'obbligo di chiudere l'Istituto entro la data di cui al comma seguente.

La data della chiusura è fissata nel decreto di revoca, a seconda delle circostanze da valutarsi insindacabilmente dal ministro della marina, ma non può mai essere stabilita per un tempo posteriore al 30 settembre che segue immediatamente la data del decreto.

(Approvato).

Art. 13.

Nei casi d'urgenza, il Ministero della marina può ordinare la temporanea chiusura di un Istituto privato, salvi, se del caso, gli ulteriori provvedimenti a norma della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Gli Istituti nautici privati che vengano aperti senza autorizzazione, o vengano mantenuti aperti in violazione dell'art. 12, sono chiusi d'autorità.

Chiunque apra un Istituto nautico privato senza autorizzazione, o lo mantenga aperto in violazione dell'art. 12, è passibile di una multa dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è abrogato il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1671.

(Approvato).

Art. 16.

Gli Istituti nautici privati legalmente esistenti alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge potranno provvisoriamente proseguire nel loro esercizio, secondo le norme del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1671, fino al 30 settembre 1928. Per l'ulteriore eventuale prosecuzione dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione, comprese quelle riguardanti la apertura.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici » (N. 1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1485).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. E passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I crediti germanici denunciati all'Ufficio di Verifica e Compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia, che furono regolati con accreditamenti globali *à forfait* fatti dall'Ufficio italiano a favore dell'Ufficio germanico, sono riscossi per proprio conto dallo Stato italiano, intendendosi a questo trasferiti tutti i diritti pertinenti ai creditori originari ed allo Stato germanico in base alle leggi ed ai trattati.

La riscossione compete al Ministro delle finanze, al quale, con facoltà di delega, è conferito ogni più ampio potere di disporre dei crediti predetti.

(Approvato).

Art. 2.

I crediti accertati e liquidati in via amministrativa dal ministro o da un suo delegato

saranno riscossi con la procedura vigente per la riscossione delle imposte dirette, compreso l'onere del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore e del ricevitore, e compresi gli aggi e le multe a carico dei debitori.

Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'accertamento amministrativo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Ministero delle finanze nelle forme e con gli effetti stabiliti per la risoluzione delle controversie relative alla liquidazione dei beni *ex nemici* dai Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, 9 novembre 1926, n. 1881 e 12 agosto 1927, n. 1547.

Il ricorso al ministro non sospende gli atti esecutivi, salvo che il ministro ne disponga la sospensione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze » (N. 1528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, « Autorizzazione permanente alla Fiera internazionale del Libro di Firenze ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1528).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. E passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La « Fiera Internazionale del Libro » promossa dall'Istituto Italiano del Libro, con sede in Firenze, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Fiera predetta le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Art. 2.

La Fiera Internazionale del Libro è ammessa ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie, previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Art. 3.

Per il periodo nel quale la Fiera di cui sopra resterà aperta saranno concesse ai visitatori facilitazioni ferroviarie, nella misura da stabilirsi di volta in volta dal ministro delle comunicazioni.

Il Comitato organizzatore resta, comunque, autorizzato a percepire la quota, di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

(Approvato).

Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Fiera, verrà effettuata in somma fissa *à forfait*, da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

La Fiera Internazionale del Libro sarà tenuta nel corrente anno ed, in seguito, ogni tre anni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Bonin Longare, Garofalo e Petitti di Roreto a recarsi alla tribuna per presentare le relazioni sulla verifica dei titoli dei nuovi senatori.

BONIN LONGARE. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sulla nomina a senatore del cav. Antonio Salandra.

GAROFALO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del dott. Giovanni Appiani.

PETITTI DI RORETO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori dei generali Cittadini Arturo e Montuori Luca.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bonin Longare, Garofalo e Petitti di Roreto della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite. Nella seduta di domani si procederà alla votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Ancona, Arlotta, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Bosselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Credaro.

D'Andrea, De Blasio, Del Bono, Della Noce,

Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Gignori Conti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria.

Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Scaduto, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valenzani, Venzi, Volpi.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1511):

Senatori votanti	114
Favorevoli	98
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato, firmato in Roma, il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico (N. 1529):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (Numero 1530):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (Numero 1531):

Senatori votanti	114
Favorevoli	101
Contrari	13

Il Senato approva.

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (N. 1486):

Senatori votanti	114
Favorevoli	101
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova: (N. 1379):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova (N. 1396):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato (N. 1439):

Senatori votanti 114

Favorevoli 100

Contrari 14

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi (N. 1488):

Senatori votanti 114

Favorevoli 102

Contrari 12

Il Senato approva.

Approvazione del *Modus vivendi*, stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro (N. 1513):

Senatori votanti 114

Favorevoli 100

Contrari 14

Il Senato approva.

Riordinamento del Regio Comitato Tassografico Italiano (N. 1553):

Senatori votanti 114

Favorevoli 102

Contrari 12

Il Senato approva.

Istituti nautici privati (N. 1518):

Senatori votanti 114

Favorevoli 104

Contrari 10

Il Senato approva.

Provvedimenti per il ricupero di piccoli crediti germanici (N. 1485):

Senatori votanti 114

Favorevoli 104

Contrari 10

Il Senato approva.

Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze (N. 1528):

Senatori votanti 114

Favorevoli 104

Contrari 10

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, riguardante le riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura;

Disciplina della costituzione e delle attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione del Senato comunico che ho nominato i seguenti senatori a far parte delle commis-

sioni previste dalla legge sulla « riforma della rappresentanza politica ».

Della Commissione di cui all'art. 4 della legge faranno parte i signori senatori Bonicelli, Bonin Longare, Del Carretto, Montresor, Orsi Delfino.

Della Commissione di cui all'art. 11 della legge faranno parte i signori senatori Amero d'Aste, Baccelli Pietro, Beltrami, Callaini, De Vito, Gabba, Perla, Pironti, Spirito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Doc. L. LXXXI*) [*Appiani*]. — (*Doc. LXXX*) [*Cittadini*]. — (*Doc. LXXXI*) [*Montuori*]. — (*Doc. LXXXII*) [*Salandra*].

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1473);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra (N. 1314);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (N. 1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 1353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1354);

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (N. 1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (N. 1322);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (N. 1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (N. 1330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (N. 1331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (N. 1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistratale di scherma (N. 1306).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1471);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 (N. 1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente

provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2679, che autorizza la costituzione dei Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1233).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 30 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (N. 1587);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa (N. 1264);

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1928

legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle privative (N. 1462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (N. 1463);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1464);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1465);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 752, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (N. 1467);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922, nel comune di San Fratello (Messina) (N. 1468);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume (N. 1469);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio (N. 1476);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (N. 1478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende

temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe (N. 1479);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli (N. 1482);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (Numero 1483);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1484);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti (N. 1492);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 386, che sopprime la facoltà consentita dall'art. 11 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, ai venditori di energia elettrica, di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per l'energia elettrica generata per via termica (N. 1493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca (N. 1494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia (N. 1495);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali (N. 1498);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modifi-

cazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda Forestale demaniale. (N. 1499);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (N. 1500);

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (Numero 1502);

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1928, n. 199, concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso (N. 1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima (N. 1505);

Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza e assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (N. 1564). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei pas-

seggeri delle navi in crociere turistiche (Numero 1566). — *(Iniziato in Senato)*;

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonché nelle frazioni aggregate a Mantova (Numero 1567);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca Italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (N. 1568);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (N. 1569);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 411, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (N. 1570);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (N. 1571);

Legge unica sulla caccia (N. 1572);

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.